

N. 2/2013

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Risveglio “allucinante” del ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del Decreto Interministeriale del 22.7.2005

- News della Federarchitetti Regione Campania  
*“INARCASSA: Quando i Delegati divennero Onorevoli”*

---

- Risveglio “allucinante” del ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del Decreto Interministeriale del 22.7.2005.

Rammento la vicenda sulla restituzione dei contributi e le principali date.

1 e 2 aprile 2004 (il “pesce d'aprile” come lo definii)  
Il CND deliberò (tra l'altro e con una tenace ma inutile resistenza del sottoscritto e pochi altri) che, contrariamente a quanto previsto dalla Legge 6/1981 e 290/1990, i contributi non fossero più restituibili a coloro (in genere PAE o Pensionati di Altro Ente) che non avrebbero maturato, al compimento dei 65 anni di età, i requisiti per la pensione di vecchiaia (30 anni almeno di contribuzione). Vi era comunque un transitorio di 3 anni per esercitare l'opzione di restituzione.

22.7.2005 (il “pesce d'aprile doppio” come lo definii)  
[http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com\\_del\\_inar\\_cass\\_2004\\_04\\_01.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com_del_inar_cass_2004_04_01.pdf)  
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze approvava, con condizioni, le modifiche proposte dal CND e, **disattendendo D. L.vo 30.6.1994 n. 509 che impone esplicitamente il rinvio al CND** per l'eventuale ratifica, disponeva la modifica sostanziale del deliberato (si introduceva arbitrariamente ed unilateralmente, da parte dei Ministeri, l'ulteriore requisito di aver compiuto i 65 anni di età, entro 3 anni dall'approvazione ministeriale onde per poter accedere al periodo transitorio in cui era ancora possibile la restituzione in alternativa alla PPR o prestazione previdenziale reversibile, ora meglio nota come PPC o prestazione previdenziale contributiva).

21.9.2005  
pubblicazione in G.U. n. 220 del 21.9.2005, della delibera del CND “distorta” rispetto al testo originario

23.11.2005  
Ricorso al TAR del Lazio di 82 iscritti ad Inarcassa avverso tale delibera.  
[http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com\\_del\\_inar\\_cass\\_2005\\_10\\_27.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com_del_inar_cass_2005_10_27.pdf)  
[http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com\\_del\\_inar\\_cass\\_2005\\_12\\_](http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com_del_inar_cass_2005_12_)

[06.pdf](#)

Per chi vuol vedere le date ufficiali e cosa è successo e succederà al TAR può recarsi sul sito del TAR Lazio (basta fare una ricerca con le parole chiave <http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Lazio&Tar=Roma>

per veder comparire il sito del TAR Lazio sede di Roma, quindi andare su Ricerca Ricorsi selezionando l'anno 2005 ed inserendo il n. 10475 avrete quanto richiesto, basta attendere un pò (e se non funziona provate a mettere prima 10475 poi l'anno, e se ancora non funziona al posto di conferma provate col tasto invio, dopo qualche tentativo compare tutto).

24 e 25.1.2005

Il CND riadotta, a stragrande maggioranza, la delibera dell'1 e 2 aprile 2004 nella sua forma originaria, dimostrando chiaramente di non gradire la modifica della delibera operata dai Ministeri

[http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com\\_del\\_inar\\_cass\\_2005\\_12\\_06.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com_del_inar_cass_2005_12_06.pdf)

10.1.2006

I ministeri decidono di resistere nel ricorso al TAR e si costituiscono

2.2.2006

Udienza al TAR in cui viene riconosciuta l'urgenza della richiesta, sia pur nell'ambito triennale

9.2.2006

Istanza di prelievo dei ricorrenti (è una richiesta di fissazione di udienza in cui il TAR potrebbe anche andare a sentenza)

23.11.2007

Inarcassa decide, **dopo due anni dal ricorso**, di resistere nel ricorso al TAR e si costituisce, e proprio non ne capisco le motivazioni.

Sarebbe stata comprensibile la costituzione in linea di principio quale chiamata in causa, ma la costituzione doveva avvenire nei tempi giusti.

La costituzione dopo che il CND si era, a stragrande maggioranza, espresso per la ridelibera nella sua forma originaria, con ciò implicitamente concordando con i ricorrenti, almeno circa il periodo transitorio, è misterioso, illogico, tardivo ed anche esulante dal deliberato del CND.

La decisione di costituirsi non è stata del CND ma di altri organi di Inarcassa, dato che in CND non si è parlato affatto di tale costituzione "anomala" perché fatta dopo la riadozione della delibera da parte del CND, riadozione che tendeva a confermare il deliberato originario.

Almeno per la parte relativa alla modifica della delibera ed alla pubblicazione "distorta" (in G.U. senza l'obbligatorio rinvio al CND, dovuto per legge) il CND, organo supremo di Inarcassa, concordava di base con i ricorrenti (e tuttora concorda in quanto non vi è stato più nulla di diverso dopo la riconferma della delibera da parte del CND).

Allora perché costituirsi lanciandosi dalla parte opposta ai ricorrenti, nel silenzio assoluto verso i Delegati, senza supporto alcuno dagli stessi?

E perché sostenere ancora spese inutili conseguenti alla costituzione, dal momento che economicamente la cosa per Inarcassa è dichiaratamente

poco significativa? E potrei produrre atti ufficiali in merito, ma non intendo annoiare più di tanto.

Se qualcuno è in grado di spiegarmelo gliene sarei grato e lo sollecito in tal senso.

29.4.2008

Seconda istanza di prelievo (vedi sopra) dei ricorrenti dato l'inutile incedere del tempo.

4.2.2009

I Ministeri vigilanti, con prot. 24/III/0002143 del 4.2.2009 non approvavano la riadozione da parte di Inarcassa (CND del 24-25 novembre 2005) della delibera nella sua forma originaria.

19 e 20 febbraio 2009

Il presidente comunica al CND la disapprovazione di cui sopra.

A tale disapprovazione non sarà dato alcun seguito da parte di Inarcassa che, sempre a mio avviso, assume la parte della pecora (debole con i forti) non impugnando il provvedimento ministeriale.

8.10.2010

Terza istanza di prelievo (vedi sopra) dei ricorrenti

21.12.2012

Domanda cautelare in corso di causa dei ricorrenti (incidentale sospensiva).

Visto il tempo trascorso, le modifiche procedurali nel frattempo verificatesi, in pratica si chiede, se non si riesce a fissare la data dell'udienza (sono passati più di 7 anni dal ricorso!) almeno la sospensione del provvedimento all'epoca adottato.

7.1.2013

Inarcassa presenta, a firma dell'avv. Luciani una megamemoria (ben 43 pagine) che, ovviamente a mio avviso, è "allucinante" per un mare di motivi (chi vuole copia me la chieda) ed Inarcassa torna a fare la parte del leone (forte con i deboli, cosa contano pochi iscritti in confronto ai Ministeri?).

L'avvocato Luciani, anziché nominato da Inarcassa, sembra essere stato nominato a difesa dei Ministeri, appoggiando questi ultimi nella loro modifica della delibera del CND con pubblicazione in G.U. senza rinvio ad **INARCASSA in spregio D. L.vo 30.6.1994 n. 509 art. 3 comma 3** ("*...rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva ...*") **ed alla riadozione** (CND del 24 e 25 novembre 2005) **della delibera nella sua forma originaria.**

Non solo, ma l'avvocato Luciani sostiene che il CND, non avendo impugnato l'operato Ministeriale, lo abbia "pecoronamente" riconosciuto in toto, e conseguentemente approvato, proprio come avrebbe fatto il legale dei ministeri, non come avrebbe dovuto fare il legale di Inarcassa che aveva il "sacrosanto dovere" di difendere la riadozione (a stragrande maggioranza) da parte del CND (del 24-25 novembre 2005), della delibera dell'1 e 2 aprile 2004 nella sua forma originaria.

Inoltre l'avvocato della Cassa ha evidenziato una scarsa conoscenza dello Statuto Inarcassa quando ha affermato che, per la restituzione dei contributi occorreva, nell'anno 2004, quando fu presa la delibera, la

cancellazione da Inarcassa (cosa non vera dal 1995 in poi, in virtù del nuovo Statuto che consentiva addirittura due volte la restituzione dei contributi ) e ... mi fermo qui perché non vorrei sembrare un denigratore, mentre scrivo solo per far conoscere la verità.

Il motivo base della memoria è che l'avvocato Luciani fa sostenere ad Inarcassa che, con l'avvento del nuovo RGP (Regolamento Generale di Previdenza), è decaduto qualsiasi interesse dei ricorrenti, essendo il nuovo RGP la panacea per tutti i problemi previdenziali, ivi compreso il ricorso al TAR predetto.

E sintetizzo ironicamente alla De Crescenzo o alla Ranieri  
[http://www.italiamerica.org/Simmo\\_e\\_Napule\\_paisa.htm](http://www.italiamerica.org/Simmo_e_Napule_paisa.htm)

E' vero che alla lunga ci sarà il contributivo per tutti, ma si parla di decenni e decenni, quindi la disparità di trattamento tra PPC e pensione retributiva durerà decenni e decenni, diminuendo tanto lentamente che i ricorrenti si estingueranno prima per legge di natura, altro che panacea per tutti i problemi previdenziali.

Quello che poi è veramente strano è che ad Inarcassa, dal punto di vista economico, qualunque sia l'esito (che vincano i ricorrenti o i ministeri) non cambia nulla, e quindi Inarcassa non aveva, e non ha, alcun serio interesse a farsi parte attiva, ed il risveglio a gennaio 2013 è alquanto curioso o se volete "anomalo", non so come meglio definirlo

10.1.2013

Udienza del TAR Lazio (Camera di Consiglio), ma non ho notizie in merito, so solo che l'avvocato Follieri (per i ricorrenti) a questo punto prospetta a breve la sentenza.

30.1.2013

L'avv. Follieri (per i ricorrenti) ripete la richiesta cautelare (vedi sopra) e deposita dei motivi aggiunti.

In pratica l'entrata in vigore del nuovo RGP (regolamento generale di previdenza) anziché far cadere i motivi della causa (come sostiene l'avvocato di Inarcassa) non solo non fa cadere i motivi, ma ne aggiunge di ulteriori.

Nelle predette note l'avv. Follieri (per i ricorrenti) a sua volta è stato costretto a dare sostegno all'operato del CND di Inarcassa che ha riadottato (senza successo come già detto) la delibera di cui è causa nella sua forma originaria.

18.1.2013

Siamo alla batteria finale? Ricorrenti, Inarcassa e, udite udite, i ministeri dopo lustri di silenzio, depositano tutti, nell'ultimo giorno utile, le loro memorie, come da sito del TAR Lazio consultato alle ore 18 del 18!

L'ulteriore memoria dell'avv. Luciani, per Inarcassa (non avete che da chiedere), ricalca la precedente del gennaio 2013 e ripete i concetti già espressi, anche in relazione alle nuove motivazioni prospettate: tutto è decaduto, se non fosse decaduto è inammissibile, se non fosse inammissibile è infondato, se non è infondato vi è difetto giurisdizionale, qualora vi fosse qualcosa non è assolutamente provato ... non vi sono motivi di lamentele da parte dei ricorrenti, non vi sono gravi pregiudizi, non vi è alcun vantaggio per i ricorrenti, non vi è alcun interesse per i ricorrenti, non vi è eccesso di potere (essenzialmente dei ministeri!), vi è invece manifesta irragionevolezza dei

ricorrenti, irrilevanza di argomentazioni ... e limite qui la mia “estrema sintesi”; in una parola sola i ricorrenti sarebbero solo dei “rompiscatole”! Chissà poi per quale inspiegato motivo.

La memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato (idem c. s.) invece è “pindarica” per cui occorre sfrondare abbondantemente per trovare dei concetti attinenti alla causa, concetti che così sintetizzo: Inarcassa, come gli altri enti sottoposti al d.lgs.509/1994 ha “autonomia gestionale, organizzativa e contabile” e tale autonomia le consente, se rivolta ai fini istituzionali, tutto o quasi, sempre nell'ambito del controllo operato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Una volta esercitato tale controllo tutto filerebbe alla perfezione. Si passa poi a “presunte” lamentele dei ricorrenti circa la PPC e circa l'esclusione dalla pensione minima, e da qui ... illogicità ... infondatezza ... etc etc ed in buona parte si rimanda a quanto esposto dall'avv. Luciani.

Nella memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato, in più si tenta di giustificare sia l'impasse dell'art. 20 della legge 6/81 così come sostituito dall'articolo 15 della della legge 11 ottobre 1990 numero 290 (non 190 come indicato)

*“Coloro coloro che abbiano compiuto almeno 65 di anni età ... senza aver maturato i requisiti assicurativi ... possono ottenere il rimborso dei contributi ... ”*

che dell'art. 3 c.3 del d.lgs.509/1994

*“Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e ... rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva ... ”*

ma come?

Vale la pena di riportarlo in quanto trattasi di sillogismi o voli pindarici che non avevo mai sentito.

La legge 6/81 modificata nella legge 290/1990 sarebbe stata trasferita nello Statuto Inarcassa (mica vero, lo statuto era profondamente diverso), e la Cassa, nella sua “autonomia gestionale, organizzativa e contabile” ha un potere discrezionale il cui limite intrinseco è rappresentato dall'equilibrio economico finanziario (come dire che può fare ciò che vuole basta salvaguardare il lato economico della cassa, non certo quello degli associati, superando lo Statuto e di conseguenza la legge).

Circa il d.lgs.509/1994 la cosa è più arzigogolata. I ricorrenti avevano tra l'altro lamentato la violazione del principio di irretroattività, principio che nel caso specifico non sarebbe affatto conferente, infatti la disciplina anziché essere retroattiva, introduceva una norma transitoria che consentiva a quanti avessero maturato i requisiti di optare, entro un ragionevole arco temporale, per la precedente normativa, salvaguardando le aspettative maturate ed evitando un traumatico passaggio al nuovo sistema. D'altra parte i ricorrenti appartengono alla categoria dei pensionati di altro ente che hanno continuato a svolgere le loro attività libero professionale e dimostrano di preferire la restituzione dei contributi alla pensione contributiva. Da qui la necessità di circoscrivere l'opzione ai soli iscritti che raggiungessero i 65 anni di età nel termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica, anche al fine di rimarcare il carattere di transitorietà conferito dalla Cassa stessa. Il Ministero del lavoro di concerto ... rilevata l'illegittimità della previsione contenuta nell'articolo 42.9 concernente i requisiti per esercitare l'opzione della restituzione dei contributi, viste le considerazioni precedenti (che non dicono nulla) individuava i correttivi necessari al fine di rendere la delibera conforme alla normativa di riferimento. In ossequio al principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa aveva ritenuto di non rinviare gli atti all'ente medesimo subordinando l'efficacia alla condizione che l'Ente recepisce

le modifiche così come suggerite nel decreto stesso. Tale approvazione condizionata mira a perseguire finalità di economia dei mezzi giuridici, in quanto comporta unicamente la necessità che all'atto vengano apportate determinate modifiche, in seguito alla quale l'atto si considera approvato.

Traduco con parole mie: Io Ministero valuto ciò che il CND voleva dire pertanto correggo a mio arbitrio ed in base ad un imprecisato principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in barba al d.lgs.509/1994 pubblicato in G.U. (non chiedetemi dove sta la logica, ho solo cercato di riassumere). La successiva ratifica avrebbe poi sistemato le cose.

Ma se non è mai avvenuta la ratifica, anzi vi è stata una riadozione nella forma originaria!

Ora, se l'avvocato di Inarcassa sostiene i ministeri, l'avvocato dei ricorrenti sostiene Inarcassa, l'Avvocatura dello Stato si esibisce in voli pindarici ... si spera che siano i Giudici a sostenere i ricorrenti, almeno il cerchio si chiude!

Ovviamente chiedo scusa per l'estrema sintesi, ma non è facile riassumere una quarantina di pagine fitte fitte in questo contesto.

21.2.2013

Prossima udienza del TAR Lazio (Camera di Consiglio).

Un po' di domande.

- Sentenza? Rinvio? Altro?
- Come mai ad 8 anni di distanza non siamo ancora alla sentenza?

Eppure la logica del popolino è banale e qualche domanda retorica può illustrare sinteticamente la vicenda

- E vero o no che i ministeri nel modificare la delibera erano obbligati a rinviarla ad Inarcassa? (art. 3 c.3 del d.lgs.509/1994).
- È vero o no che la delibera modifica è stata pubblicata in G.U. sic et simpliciter?
- È vero o no che il CND, discordando dai ministeri, ha riadottato la delibera originaria?

Se quanto sopra è vero, come è vero, la sentenza sarebbe banale.

Parafrasando la sentenza di cui al punto successivo (ultima frase)

*"... Appare evidente che l'interpretazione dei Ministeri, in quanto in palese contrasto con il dato normativo (art. 3 comma 3 del D. L.vo 30.6.1994 n. 509 art. 3 comma 3) non appare accoglibile ..."*

- Se la sentenza è banale come sembra, perché non è uscita in tempi rapidi?
- Si è rinviato il problema per trovare una via d'uscita elegante?
- L'entrata in vigore del nuovo RGP (Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa) può fornire la via d'uscita elegante?
- Che quadro si può ipotizzare in questa situazione kafkiana? Positivo o negativo per i ricorrenti?
- E se ci fosse una terza via?

L'unica cosa certa è che l'Europa bacchetta costantemente gli italiani per l'eccessiva lunghezza dei processi e ci condanna a multe salate (soldi nostri che se ne vanno per altri lidi), e la legge Pinto (legge 89/2001) non ci ha insegnato proprio nulla.

Legge Pinto? Mi ha già telefonato un collega che per altri motivi ha ricevuto il "pezzo" in una bozza di giorni addietro.

Un riassuntino: la Legge Pinto dice che un cittadino, che ha in corso

una causa da più di 3-4 anni, ha diritto di ottenere un risarcimento per danni morali e/o patrimoniali qualunque sia l'oggetto e l'importo della Causa, sia Civile che Penale o altro, indipendentemente dal fatto che si abbia ragione o torto nella Causa, se si è vinto o perso, qualunque sia l'avversario, anche Enti pubblici o Stato.

Certo ho semplificato, non è tutto così lineare, poi bisogna fare la richiesta di risarcimento presso un'altro Tribunale ... quasi fosse una nuova causa ...

---

- News della Federarchitetti Regione Campania

*“INARCASSA: Quando i Delegati divennero Onorevoli”*

Da anni leggo con piacere le news della Federarchitetti Regione Campania, e questa volta leggo

*“INARCASSA: Quando i Delegati divennero Onorevoli”*

articolo che poi così riferisce (riporto solo la prima parte, ecco il link per chi ne vuol sapere di più)

[http://www.federarchitettiregionecampania.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=589:inarcassa-quando-i-delegati-divennero-onorevoli&catid=1:news&Itemid=3](http://www.federarchitettiregionecampania.it/index.php?option=com_content&view=article&id=589:inarcassa-quando-i-delegati-divennero-onorevoli&catid=1:news&Itemid=3)

*“INARCASSA: NEL 2003 E 2004 LO STATO HA DATO L'OPPORTUNITA' AI CONTRIBUENTI DI AVVALERSI DEL CONCORDATO PREVENTIVO FISCALE, I NOSTRI DELEGATI HANNO MODIFICATO LA LEGGE PER FAR PAGARE DI PIU' AGLI ISCRITTI. C'è stato un momento, nella storia recente di INARCASSA, dove i nostri delegati, per un giorno, si sono sentiti Onorevoli della Repubblica Italiana.*

*Nell'adunanza del 1° e 2 aprile del 2004, i Delegati INARCASSA deliberarono (per fortuna a maggioranza - vuol dire che qualcuno non era favorevole) che il "contributo di cui all'art. 22.1 è comunque dovuto anche da color che si avvalgono della facoltà di cui al disposto dell'art. 33, comma 7 del D.L. 269/2003".*

*In buona sostanza i nostri Delegati negavano l'applicazione del Concordato Fiscale previsto dallo Stato agli iscritti ad INARCASSA, attribuendo un'interpretazione autentica alla Legge come se fossero stati Onorevoli seduti al Parlamento della Repubblica.*

*...”*

**Non è certo la prima volta che i Delegati divennero Onorevoli** infatti i Delegati hanno più volte **modificato la legge n. 6 del 3.1.1981 e n. 290 dell'11.10.1990**, ad esempio con lo Statuto del 1995.

Infatti i delegati scrissero nello Statuto dell'epoca

*“Art. 18 - Durata in carica degli organi di Inarcassa*

*Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. In ogni caso il Presidente e il Vice Presidente, rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio di Amministrazione che li ha eletti.”*

mentre la legge n. 6 del 3.1.1981 e n. 290 dell'11.10.1990 recitava

*“Art. 29 - Durata in carica degli organi di Inarcassa*

*Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Nazionale dei Delegati della Cassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta”*

Alle elezioni dell'epoca (1995) si presentarono per il terzo mandato (ed oltre, prima del 1981 infatti non vi erano limitazioni al n. di mandati) in barba alla Legge ma conformemente al nuovo Statuto, gran parte dei Delegati che, forti della loro esperienza, furono naturalmente eletti e si accaparrarono la

maggior parte dei posti in Consiglio di Amministrazione, Presidente ing. Marcello Conti in testa a tutti.

Nel merito della rieleggibilità fu presentato ricorso al TAR del Lazio senza esito alcuno: il mandato 1995-2000 fu completato ed anche i mandati successivi (tanto che il sottoscritto, che all'epoca era al primo mandato, oggi è al quarto).

Addirittura più di recente un delegato ha presentato ulteriormente ricorso ai ministeri ritenendo che la legge n. 6 del 3.1.1981 e n. 290 dell'11.10.1990 dovessero prevalere sullo statuto Inarcassa, ma la risposta ministeriale è stata di tutt'altro avviso (**anche ai ministeri si sentono onorevoli, ci mancherebbe**).

Inutile ripetermi, per cui rimando al mio articolo n. 3 del 2009

[http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com\\_del\\_inar\\_cass\\_2009\\_07\\_03.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com_del_inar_cass_2009_07_03.pdf)

al punto - Prevale la legge o lo Statuto Inarcassa?

Date una risposta e poi leggete l'articolo, potreste restare sorpresi!

Nell'adunanza dell'1 e 2 aprile 2004 **i Delegati si sentivano davvero Onorevoli, in quanto si permisero il lusso non solo di deliberare discordemente dal Condordato fiscale** (punto 3 dell'O.D.G.) **ma anche di modificare ulteriormente la legge n. 6 del 3.1.1981 e n. 290 11.10.1990 art. 20** (punto 4 dell'O.D.G.).

Circa il Condordato fiscale, Inarcassa ha miseramente perso il contenzioso con tanto di addebito di spese di lite, interessi e quant'altro, almeno nello specifico

[http://www.federarchitettiregionecampania.it/attachments/589\\_Sentenza%20Concordato%20Preventivo.pdf](http://www.federarchitettiregionecampania.it/attachments/589_Sentenza%20Concordato%20Preventivo.pdf)

con la motivazione “... *Appare evidente che una tale interpretazione* (di Inarcassa n.d.r.), *in quanto in palese contrasto con il dato normativo, non appare accoglibile ...*”

---

Alla prossima.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette “ovviamente” la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.